

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(127)

INDICE

RESOCONTI:

	<i>Pag.</i>
AFFARI COSTITUZIONALI (1°)	26
FINANZE E TESORO (6°)	29
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)	32
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITÀ INDUSTRIALI	36

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 39
------------------------	----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 1977

Presidenza del Presidente
MURMURA*La seduta ha inizio alle ore 18,15.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il presidente Murrura informa che il Presidente del Senato ha inviato, per conoscenza della Commissione, copia della relazione fatta pervenire dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, con la quale si riferisce al Parlamento in ordine all'attività svolta nel 1976, al bilancio di previsione per il 1977 e alla consistenza degli organici dei seguenti enti non economici: Opera nazionale per invalidi di guerra, Unione italiana dei ciechi, Associazione nazionale vittime civili di guerra, Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, Ente nazionale assistenza lavoratori e Consiglio nazionale delle ricerche.

Il presidente Murrura informa poi che il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di passi precedentemente compiuti, gli ha inviato una lettera in cui afferma che le numerose ed articolate iniziative delle varie parti politiche, oltre che i convegni tenuti sull'argomento dei nuovi ordinamenti locali, cui hanno attivamente partecipato anche alcuni membri del Governo, hanno suggerito di promuovere, sin dallo scorso autunno, la predisposizione di un testo legislativo informato ai principi di autonomia e di funzionalità, tanto più che la vigente normativa nel settore risale sostanzialmen-

te ai testi unici delle leggi comunali e provinciali del 1915 e del 1934.

Il Presidente del Consiglio afferma nella lettera che era, tuttavia, necessario dare preventiva attuazione alla delega contenuta nella legge n. 382 del 1975, onde definire il quadro delle autonomie locali nell'ambito dell'ordinamento giuridico vigente, tanto più che le iniziative legislative, nello specifico settore, non possono non proporsi l'obiettivo della massima stabilità nel tempo. Sebbene l'assetto della finanza locale, prosegue il Presidente del Consiglio, in corso di avanzata definizione, influisca sensibilmente anche sui contenuti del provvedimento sulle autonomie, il Ministero dell'interno è stato invitato ad avviare, con la necessaria sollecitudine, la revisione del testo già predisposto, al fine di stabilire gli indispensabili collegamenti e coordinamenti con la normativa recentemente sopravvenuta.

Il Presidente del Consiglio conclude la sua lettera assicurando che il Governo sarà in grado di presentare quanto prima una legge di principio adeguata alle mutate esigenze ed alla nuova realtà costituzionale.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti in affitto** » (133), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

« **Norme sui contratti agrari** » (463), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri;

« **Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune** » (579), d'iniziativa dei senatori Buzio ed altri;
(Parere alla 9ª Commissione).

Il presidente Murrura fa presente che la esigenza di approfondire la materia all'esame, già affrontata in sede di Sottocommis-

sione pareri, ha consigliato di rimettere alla Commissione la valutazione del testo unificato delle norme sui contratti agrari predisposto dalla Commissione agricoltura.

Riferisce il senatore Zappulli, estensore designato del parere, il quale solleva rilievi anzitutto sull'articolo 10, riguardante la competenza della commissione tecnica provinciale a determinare ogni triennio le tabelle per il canone di equo affitto per zone agrarie omogenee. Ad avviso dell'estensore si riscontra in siffatta norma una violazione dell'articolo 42 della Costituzione, che riconosce e garantisce la proprietà privata, in quanto il valore stesso della proprietà sarebbe messo in discussione se venissero gravemente limitati i suoi frutti. In via subordinata, secondo il senatore Zappulli, valendosi del provvido articolo 39 del testo unificato — il quale dà validità e rende vincolanti gli accordi transattivi fra le parti, purché conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali o davanti al giudice — si potrebbe offrire il riferimento del canone alla produzione lorda vendibile come *optimum prius*. Soltanto ove tali accordi si rivelino irraggiungibili si potrebbe far luogo al dato catastale più realisticamente rivalutato.

Pare infatti necessario avvertire che a nulla vale invocare la libertà della privata iniziativa, se poi in pratica si nega quella che ne è la manifestazione fondamentale, cioè la libertà contrattuale.

Il senatore Zappulli passa ad esaminare gli articoli 3 ed 11. La prima di tali norme prevede che siano le Regioni a determinare per certe zone forme speciali di affitto di breve durata (sei anni) per appezzamenti di terreni lontani non costituenti unità poderali. L'articolo 11 invece introduce un correttivo all'articolo 10, stabilendo una riserva di 20 punti utilizzabili dalle Regioni per integrare la cosiddetta forcella (coefficiente di moltiplicazione da 24 a 85 volte del dato catastale). In ambedue i casi, secondo l'oratore, si avrebbe una lesione del principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge in quanto le condizioni ed il canone di affitto verrebbero a dipendere in misu-

ra non trascurabile dal fatto di possedere fondi in una Regione piuttosto che in un'altra.

Espressi quindi taluni rilievi sull'articolo 13, il cui disposto contrasterebbe con l'articolo 42 della Costituzione, il senatore Zappulli si sofferma sull'articolo 21, che prevede la conversione della mezzadria, colonia, compartecipazione in affitto. È indubbio il contrasto con l'articolo 41 della Costituzione, che riconosce la libertà all'iniziativa economica dei privati e dà facoltà alla legge di determinare programmi e controlli opportuni affinché l'attività economica sia indirizzata a fini sociali, ma non certamente sino al punto di eliminare l'impresa. Una tale eventualità è prevista dall'articolo 43 della Costituzione, ma soltanto per fini di utilità generale ed in casi ben determinati. D'altra parte, prosegue il senatore Zappulli, l'espulsione del concedente dall'impresa agricola su semplice richiesta della controparte viola l'articolo 4 della Costituzione, per il quale a tutti i cittadini è riconosciuto il diritto al lavoro e ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività od una funzione che concorra al progresso della società.

Passando all'articolo 29, che prevede la esclusione della conversione in affitto della mezzadria o colonia allorché ricorrano congiuntamente tre condizioni (che il concedente sia laureato o diplomato in agraria, che egli si dedichi effettivamente alla conduzione dell'azienda di cui è proprietario, che da essa tragga la parte prevalente del proprio reddito), il senatore Zappulli afferma che in siffatta circostanza si ha una autentica bizzarria legislativa non vedendosi perché — contro il principio dell'uguaglianza dei cittadini — per alcuni di essi la tutela di un diritto patrimoniale debba essere subordinata al possesso di un titolo di studio. Si può capire che per la ripresa del fondo, al pari di quanto è stabilito per il proprietario di immobili urbani il quale voglia rientrare nel godimento della sua casa, si richieda l'effettività dell'uso del diritto, ma l'imposizione di requisiti personali non ha fondamento.

Dopo avere richiamato le osservazioni della Commissione giustizia sull'articolo 37, il cui ultimo comma equivale ad un esproprio parziale, tanto più iniquo in quanto si tratta di risoluzione incolpevole del contratto, il senatore Zappulli conclude formulando rilievi sull'articolo 45, che dispone provvidenze creditizie e contributi senza però fare alcuna valutazione dell'onere complessivo e della relativa copertura.

Si apre quindi il dibattito. Interviene il senatore Maffioletti secondo il quale è proprio la Costituzione ad indicare al legislatore un campo di normativa specifica perchè l'autonomia contrattuale e l'iniziativa privata non si svolgano in contrasto con l'utilità e l'equità sociale. Tenuto conto che ci si trova in presenza di materia in cui sussiste il divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria, e avuto riguardo al fatto che esiste un orientamento unitario per il superamento di tale istituto, compito del legislatore è quello di rimuovere quelle clausole che impediscono all'autonomia contrattuale di essere in armonia con l'equità sociale. La necessità di assecondare la sollecitazione costituzionale in siffatto campo si evince dal fatto che sarebbe proprio inutile prevedere l'intervento del legislatore ove ciò potesse verificarsi col consenso delle parti interessate.

Nel complesso, in ogni caso, le argomentazioni addotte dal senatore Zappulli attengono al merito del provvedimento e non sono pertanto convincenti sotto il profilo della costituzionalità che, per il testo predisposto dalla Commissione agricoltura, non viene in considerazione.

Secondo il senatore Branca occorre fare attenzione a non scambiare quello che è un problema di merito con un problema di costituzionalità. Vi sono taluni principi tutelati in via assoluta dalla Costituzione, come ad esempio la libertà, mentre altri principi, come quello della proprietà privata, sono garantiti con una riserva di legge: cioè per motivi di pubblica utilità la loro estensione può subire affievolimenti. Inoltre mentre i principi fondamentali della Costituzione non sono convertibili, la proprietà non ha questo tipo di tutela. Ecco

dunque che mentre la conversione della colonia e della mezzadria in affitto non viola la Costituzione, non si può invocare la disparità di trattamento tra concessionario e concedente, tenuto conto che il diverso trattamento legislativo è determinato dalla diversa posizione delle parti. Il senatore Branca conclude affermando che non si riscontrano violazioni nè dell'articolo 41 nè dell'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore Perna rileva che la legislazione di questi ultimi anni — per non far poi riferimento alle intese del luglio scorso — ha evidenziato una tendenza a dar vita ad un ceto agricolo che abbia un minimo di consistenza imprenditoriale: lungo questo filone si muove la normativa in considerazione. D'altra parte un'attenta lettura delle sentenze della Corte costituzionale, che lo stesso senatore Zappulli ha citato, non fornisce elementi contrari alla legittimità costituzionale del testo predisposto dalla Commissione agricoltura.

Prende successivamente la parola il senatore Gui secondo il quale, contrariamente all'avviso del senatore Branca, a norma dell'articolo 42 della Costituzione, il diritto di proprietà ha una tutela costituzionale. La mezzadria può essere soppressa soltanto se in contrasto con l'utilità sociale o reca danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Intervenire *ope legis* in un settore dell'iniziativa privata senza che ricorrano tali circostanze è assai dubbio che possa costituire un atto costituzionalmente legittimo.

Si sofferma quindi su taluni aspetti del testo il senatore Pegoraro per il quale è bene che la mezzadria sia superata perchè generalmente il concedente è assenteista.

Il presidente Murmura svolge brevi considerazioni per sottolineare che nella mezzadria classica, che è appunto un'impresa, non si riscontra affatto l'assenza del proprietario.

Interviene quindi il senatore Modica, il quale ricorda come già in sede di Sottocommissione pareri ebbe modo di rilevare che l'articolato predisposto dalla Commissione agricoltura non si presta a rilievi di incostituzionalità. Tale convinzione in lui permane dopo avere udito i vari oratori inter-

venuti nel dibattito. In particolare, le argomentazioni esposte dai senatori Zappulli e Gui non attengono alla costituzionalità delle norme, ma rappresentano soltanto situazioni di merito. Così per l'articolo 10: è perfettamente compatibile con la Costituzione fissare per legge un canone d'affitto. Semmai potrebbe essere sollevata questione circa il diritto di impresa, ma anche questo è fatto salvo allorquando si riconosce priorità al concedente che si trovi nella condizione prevista dalla legge. Analoghe considerazioni possono essere svolte circa i restanti punti toccati dal senatore Zappulli, afferenti tutti, ad avviso del senatore Modica, a questioni di merito. Sicchè anche ove si dovesse convenire con alcune di esse — come nelle ipotesi degli articoli 29 e 37 — si tratterebbe sempre di campi ove la costituzionalità non è in discussione.

Riprende quindi brevemente la parola il senatore Gui per sottolineare che le condizioni previste dall'articolo 29, riguardante il caso in cui non ha luogo la trasformazione della mezzadria in affitto, debbono ricorrere congiuntamente e non separatamente, sicchè la disposizione ha una portata assai limitata.

Secondo il senatore Vittorino Colombo sarebbe più corretto costituzionalmente consentire che non abbia luogo la trasformazione della mezzadria in affitto nei casi in cui il proprietario conduca effettivamente l'azienda agricola.

Dopo brevi, ulteriori interventi dei senatori Perna, Vittorino Colombo, Gui, Modica, Maffioletti, replica il senatore Zappulli facendo presente che le sue riserve sulla costituzionalità delle norme permangono per gli articoli 21, 29 e 37, mentre i rilievi sugli articoli 10 e 45 potrebbero essere formulati come osservazioni da trasmettere alla Commissione di merito. Su tali proposte si pronuncia la Commissione che — contrari il Gruppo democratico cristiano e il senatore Zappulli — decide di esprimere parere favorevole all'ulteriore iter del provvedimento, non avendo nulla da osservare in proposito sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Non corrispondendo tali conclusioni ai convincimenti da lui manifestati, il senatore Zappulli rinuncia alla estensione del parere. Viene quindi dato mandato al senatore Modica di redigere parere nei termini sopra indicati.

La seduta termina alle ore 21,15.

FINANZE E TESORO (6°)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 1977

*Presidenza del Presidente
SEGNANA*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Abis.

Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il Presidente dell'Assemblea della Regione Sicilia Pancrazio De Pasquale, l'Assessore al Bilancio della Giunta regionale Piersanti Mattarella ed i deputati regionali Rosario Nicolosi, Michelangelo Russo, Roberto Saso, Vito Cusimano e Salvatore Grillo Morassutti.

La seduta ha inizio alle ore 17,40.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI RELATIVI AL CONTRIBUTO DELLO STATO ALLA REGIONE SICILIANA, DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DELLO STATUTO: AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE

Il presidente Segnana ricorda che l'odierna indagine conoscitiva è stata originata dalla necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine alla materia trattata dal disegno di legge n. 837, recante concessione alla Regione siciliana del contributo previsto dall'articolo 38 dello statuto. Rivolge quindi cordiali parole di saluto ai rappresentanti della Regione Sicilia.

Il presidente dell'Assemblea regionale, De Pasquale, sottolinea la non ancora completa attuazione dello statuto regionale (carenza, questa, riconosciuta anche dalle più alte autorità dello Stato e da ultimo dal Presidente del Consiglio) e, in questo quadro, del-

l'articolo 38, che ha dato origine ad una regolamentazione provvisoria e forfettaria, che non può certo pienamente soddisfare.

Osservato peraltro che l'attuale non è la sede più adatta per discutere dell'attuazione dello statuto, l'onorevole De Pasquale rileva che lo Stato con varie leggi ha concesso alla Regione un contributo *ex* articolo 38 che, con i provvedimenti più recenti in materia, è stato commisurato ad una aliquota (prima 80 e poi 85 per cento) del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione. Proseguendo su questa linea il disegno di legge n. 837 fissa il contributo a titolo di solidarietà nazionale nell'85 per cento del gettito predetto (articolo 1) e determina in 40 miliardi, per il quinquennio 1977-1981, le somme che la Regione dovrebbe rimborsare allo Stato per spese sostenute per conto della medesima (articolo 2).

Al riguardo, la Regione chiederebbe, anche perchè sia fornito un segno tangibile della volontà di migliorare la grave situazione economico-sociale della Sicilia, che il contributo in questione sia portato al 100 per cento delle imposte di fabbricazione, come previsto dalla proposta di legge n. 1390 pendente presso la Camera dei deputati. In secondo luogo, si auspicherebbe la soppressione dell'articolo 2, soprattutto perchè appare incongruo ipotizzare fino al 1981 una situazione tale da far nascere obblighi di rimborso della Regione verso lo Stato.

Venendo ai modi di utilizzo del contributo, il presidente De Pasquale, nel dichiararsi disponibile ad ogni chiarimento, sottolinea lo sforzo recentemente compiuto di vincolare la spesa regionale a scelte concrete di programma e di concentrare la spesa stessa a sostegno di attività produttive. Attenendosi a tale impostazione — che non può non essere positivamente giudicata — la Regione conta di comportarsi anche per l'impiego del nuovo contributo per il quinquennio 1977-1981 ed è disposta a confrontare le decisioni che saranno prese in merito con gli organi dello Stato e con il Parlamento.

Dopo aver osservato che le giacenze e i residui passivi relativi alla gestione del contributo sono andate progressivamente riducendosi ed aver sottolineato che, in base al-

le linee di tendenza programmatiche prima precisate, esiste la fondata previsione della destinazione del contributo ad effettivi investimenti, si augura che possano venire accolte le richieste di modifica al disegno di legge n. 837 da lui indicate.

L'assessore al bilancio della Regione, Mattarella, fornisce anzitutto alcuni dati relativi all'andamento della spesa erogata sui fondi *ex* articolo 38 dello statuto: in complesso, lo Stato — che ha successivamente incrementato le erogazioni, che nei primi periodi apparivano assai esigue — ha concesso, al netto, 1410 miliardi, che si riducono, però, a 1014, non essendo stati ancora versati 396 miliardi relativi all'esercizio 1976-1977. La Regione, tuttavia, ha effettuato pagamenti per 1579 miliardi, sfruttando le sopravvenienze attive del deposito bancario delle somme non spese ed utilizzando una particolare manovra di mutui, che spiega nei dettagli.

Dopo aver ribadito quanto affermato dal precedente oratore circa l'opportunità di un aumento del contributo e aver anch'egli sottolineato che i fondi in questione sono stati nell'ultimo periodo utilizzati secondo criteri di programmazione e di concentrazione della spesa, si sofferma sull'aspetto delle giacenze e dei residui passivi, rilevando che essi sono costantemente diminuiti, in percentuale, rispetto alla spesa autorizzata. Il fenomeno dei residui (che, peraltro, si è cercato con successo di attenuare) ha dato però la possibilità di attuare alcune politiche che hanno sortito indubbi effetti positivi: è stato infatti possibile fornire anticipazioni gratuite agli enti locali e adottare misure per il credito agevolato a sostegno delle categorie produttive.

Venendo all'articolo 2 del disegno di legge n. 837, l'onorevole Mattarella sostiene la contraddittorietà della norma di rimborso ivi prevista dato che — egli osserva — molti uffici statali sono passati alla regione ed altri, ancora statali, sono di fatto pagati dalla regione. In definitiva restano, come statali, quasi esclusivamente gli uffici finanziari che funzionano, però, per compiti propri dello Stato. Per questo motivo appare incongruo il richiesto rimborso di 40 miliardi e

soprattutto il fatto che esso venga prolungato fino al 1981.

Il senatore Carollo ricorda che, a norma dell'articolo 38 dello statuto (legge costituzionale), il contributo dello Stato dovrebbe impiegarsi « , in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici » nel presupposto, evidentemente, che tali lavori costituiscano un idoneo fattore dinamico per lo sviluppo economico. Da qui — prosegue l'oratore — è nata la raccomandazione, espressa dalla Commissione bilancio nel suo parere, affinché si vigili perchè i fondi concessi vengano destinati effettivamente a spese di investimento per lavori pubblici e non, invece, come spesso è avvenuto di fatto, al ripiano dei disavanzi di aziende a partecipazione regionale.

È accaduto, infatti, che la norma dell'articolo 38 è stata interpretata nel senso di consentire la destinazione dei contributi in impieghi produttivi e cioè come spese in conto capitale; contestualmente, però, si sono talvolta finanziate, in maniera non esplicita, spese in realtà di natura corrente, come quando ci si è proposti di saldare surrettiziamente *deficit* di esercizio di aziende a partecipazione regionale, attraverso l'aumento dei fondi di dotazione.

Nel dichiararsi perplesso sulla possibilità di forzare fino a tal punto l'interpretazione di una legge costituzionale, il senatore Carollo afferma tuttavia di ben comprendere le obiettive difficoltà del Governo regionale e le necessità che lo hanno spinto a decidere interventi del tipo ricordato, ma ritiene che occorra porre un freno a questa tendenza per non aprire la strada ad una crescente estensione degli impieghi del fondo di solidarietà per esigenze di spese correnti.

L'onorevole Mattarella, rispondendo a quesiti del senatore Ricci, dichiara di non essere in grado di precisare se il presidente della Regione abbia richiesto in Consiglio dei ministri, quando si è deliberata la presentazione del disegno di legge n. 837, l'aumento del contributo e l'abolizione dei rimborsi.

Per quanto riguarda i modi di utilizzo delle somme ricevute, dà lettura — sempre in risposta al senatore Ricci — delle leggi

emanate nell'ultimo quinquennio, indicando i settori di intervento, tra i quali figurano anche, ma per un importo minore rispetto al complesso, pure provvedimenti per l'Ente minerario siciliano e l'ESPI (che danno lavoro a circa 11.000 dipendenti).

Ad una domanda del senatore Li Vigni ribadisce le riserve già formulate sull'articolo 2 del disegno di legge n. 837, osservando che la sede più adatta per risolvere il problema dovrebbe essere quella del trasferimento degli uffici alla Regione e della definizione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione.

Il presidente Segnana, sulla base dell'elencazione prima fatta dall'onorevole Mattarella sui settori di intervento decisi nell'ultimo quinquennio (che comprendono, tra l'altro, l'agricoltura, l'artigianato, il turismo e alcune autostrade), si chiede se le suddette destinazioni siano compatibili con l'articolo 38 dello statuto che, stabilisce l'impiego delle somme nell'esecuzione di « lavori pubblici », domandandosi inoltre se non sarebbe stato più opportuno proporre una modifica di detto articolo.

L'onorevole De Pasquale, ribadite le negative conseguenze determinate dalla mancata attuazione delle norme finanziarie dello statuto e dell'articolo 38 in particolare e sottolineata la perdita di fonti di imposte subita dalla Regione, evidenzia come sia divenuta una necessità utilizzare, secondo un programma di sviluppo, i fondi concessi dallo Stato al fine di rispondere allo scopo, sancito dal secondo comma del richiamato articolo 38, di « bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale ». Anche l'onorevole Mattarella pone l'accento su tale secondo comma, rilevando che le finalità ivi indicate possono giustificare la più estesa interpretazione che si è data al primo comma.

Intervengono quindi brevemente, confermando le richieste di modifica già avanzate, i deputati regionali Grillo, Russo, Cusimano, Nicolosi e Saso. In particolare, l'onorevole Grillo sottolinea la situazione di crisi economico-sociale che attraversa la Regione; l'ono-

revole Russo rileva che le misure a favore di talune aziende a partecipazione regionale (per le quali lo Stato non ha adottato interventi di sorta) sono servite tra l'altro a difendere cospicui livelli occupazionali; l'onorevole Cusimano osserva che per diminuire la forbice esistente tra i redditi di lavoro in Sicilia e la media nazionale occorrerebbero somme ben superiori allo stesso gettito totale delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione; l'onorevole Nicolosi chiarisce che certe iniziative a favore di aziende industriali sono anche dipese dall'opportunità di mantenere le premesse dell'iniziato sviluppo industriale della Regione; l'onorevole Saso si sofferma sulla grave situazione economico-sociale e dell'occupazione.

Dopo che l'onorevole De Pasquale ha dichiarato la disponibilità ad una verifica dei programmi regionali circa il futuro utilizzo delle somme che saranno concesse, il senatore Bevilacqua esprime un giudizio positivo sulle più recenti scelte della Regione — tese ad indirizzare la spesa in direzioni effettivamente produttive — augurandosi che, anche sulla scorta di questa evoluzione, siano favorevolmente considerate le richieste di modifica del disegno di legge n. 837.

Il presidente Segnana, nel dichiarare chiusa l'indagine conoscitiva, ringrazia gli intervenuti per aver contribuito al miglior chiarimento della materia in discussione, augurandosi quindi che i contributi in esame servano a riequilibrare, giustamente, la situazione della Sicilia rispetto alle altre Regioni italiane.

La seduta termina alle ore 19,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 1977

Presidenza del Vice Presidente
SEGRETO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Rosa.

Intervengono per l'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Confederazione generale del traffico e dei trasporti (CONFETRA) il presidente, onorevole Giovanni Lombardi, il segretario generale, dottor Manrico Donati ed il dottor Guido Landolino, funzionario della stessa Confederazione.

La seduta ha inizio alle ore 16,55.

IN SEDE REFERENTE

« Modifica alla legge 8 aprile 1976, n. 203, recante norme per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere » (587), d'iniziativa dei senatori Fossa ed altri.
(Esame).

Il presidente Segreto, nella sua qualità di relatore, illustra le finalità del disegno di legge, che intende ovviare alle difficoltà di attuazione della legge n. 203 del 1976 in materia di progettazione, costruzione e gestione degli impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere.

Dopo aver ricordato che la predetta legge ha previsto l'affidamento in concessione degli impianti alle società a partecipazione statale che gestiscono bacini di carenaggio e officine di riparazione nei principali porti, il relatore fa presente che, nel caso del porto di Genova, la legge non ha potuto trovare concreta applicazione dal momento che le competenze specifiche per la progettazione e costruzione delle opere portuali spettano al Consorzio autonomo dello scalo genovese.

Il disegno di legge, in considerazione di questa particolare situazione normativa, prevede appunto che la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di depurazione venga direttamente assunta dal Consorzio autonomo al quale è all'uopo corrisposto il contributo previsto dalla legge n. 203.

Il relatore ricorda infine che, attraverso contatti informali con il Ministero della ma-

rina mercantile, è emersa l'opportunità di allargare la portata del provvedimento per disciplinare anche la costruzione di impianti di degasificazione delle navi, attività quest'ultima di particolare rilievo sotto il profilo della sicurezza.

Prende quindi la parola il sottosegretario Rosa il quale, dopo aver dichiarato che il Governo condivide le finalità del disegno di legge per quanto riguarda la situazione specifica del porto di Genova, si riallaccia a quanto ricordato dal relatore ed illustra gli emendamenti che il Governo ritiene di presentare per quanto concerne la realizzazione degli impianti di degasificazione.

Un primo articolo aggiuntivo prevede che il Ministro della marina mercantile stabilisca con suo decreto quali porti dovranno essere attrezzati con idonee stazioni per la degasificazione delle navi per la realizzazione delle quali sono corrisposti appositi contributi nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti dalla legge n. 203.

Dopo aver illustrato un testo sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge che ne recepisce sostanzialmente le finalità, il rappresentante del Governo chiarisce il contenuto di un secondo articolo aggiuntivo in base al quale il Ministro della marina mercantile può autorizzare l'utilizzazione di impianti già esistenti nei porti o in zone ad essi collegate. Nel caso in cui l'utilizzazione di tali impianti ne renda necessari l'ampliamento ed il potenziamento è prevista l'erogazione ai proprietari di un contributo sulle spese sostenute.

Apertasi la discussione sul disegno di legge e sugli emendamenti presentati dal Governo, interviene il senatore Federici, il quale si dichiara favorevole al primo articolo aggiuntivo, sottolineando tuttavia l'opportunità di una precisazione della percentuale degli stanziamenti da destinare agli impianti di degasificazione.

Dopo aver concordato anche sulla nuova formulazione dell'articolo unico proposta dal sottosegretario Rosa, il senatore Federici esprime perplessità in ordine al secondo articolo aggiuntivo giacchè l'eventuale risoluzione delle convenzioni con i proprietari degli impianti attualmente esistenti, che intanto

usufruirebbero dei contributi per l'ampliamento ed il potenziamento, potrebbe portare ad una non corretta utilizzazione di fondi pubblici.

Intervengono successivamente il senatore Crollalanza, che si dichiara favorevole agli emendamenti presentati dal Governo, il senatore Avellone, che domanda chiarimenti in relazione all'articolo 3, il senatore Tonutti, il quale chiede di conoscere l'entità degli stanziamenti già previsti dalle leggi in vigore per gli impianti di degasificazione ed il senatore Melis, il quale prospetta l'inopportunità di limitare la realizzazione degli impianti in questione soltanto ai porti previsti dalla legge n. 203 dal momento che ve ne sono altri, come quelli di Cagliari e Porto Torres, con un traffico petrolifero non trascurabile che comporta di conseguenza notevoli effetti inquinanti.

Replicando agli oratori intervenuti, il sottosegretario Rosa fornisce delucidazioni in merito al costo degli impianti di degasificazione, facendo tra l'altro presente che gli stanziamenti residui in base alle leggi in vigore sono limitati e che in ogni caso si prenderà in considerazione la possibilità di una loro utilizzazione per le finalità previste dal provvedimento in esame.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

Accolti, con l'astensione del senatore Melis, il primo articolo aggiuntivo e il nuovo testo dell'articolo unico, proposti dal Governo, intervengono, sul secondo articolo aggiuntivo presentato dal sottosegretario Rosa, il senatore Federici, che propone la soppressione del secondo comma, il senatore Mola, ad avviso del quale il problema del contributo per l'ampliamento degli impianti potrà essere affrontato in sede di convenzione ed il senatore Venanzetti, che condivide l'opportunità di concedere il contributo se l'utilizzazione degli impianti comporta il loro ampliamento.

Dopo ulteriori interventi del senatore Tonutti e del Presidente relatore, il senatore Federici dichiara di ritirare l'emendamento soppressivo del secondo comma e propone di sopprimere al primo comma il riferimen-

to all'attività di lavorazione delle morchie.

L'emendamento è accolto dalla Commissione.

In relazione poi alla percentuale del contributo da corrispondere per l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo, il sottosegretario Rosa propone di fissare tale contributo all'80 per cento delle spese sostenute.

Il senatore Federici propone di ridurre l'entità del contributo al 50 per cento.

Accogliendo una proposta del Presidente relatore, la Commissione decide di fissare al 60 per cento la quota del contributo da erogare.

L'articolo aggiuntivo è quindi accolto nel complesso, con l'astensione del senatore Melis.

Infine la Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, proponendo il seguente nuovo titolo: « Modifiche ed integrazioni alla legge 8 aprile 1976, n. 203, recante norme per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere ».

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA PORTUALE ITALIANO: AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DEL TRAFFICO E DEI TRASPORTI (CONFETRA)

Il presidente Segreto rivolge ai rappresentanti della CONFETRA espressioni di cordiale benvenuto.

Prende quindi la parola l'onorevole Lombardi, presidente della CONFETRA, il quale manifesta anzitutto apprezzamento per l'indagine che la Commissione ha avviato su una tematica così importante come è quella della funzionalità del sistema portuale che — sottolinea l'oratore — riveste un ruolo fondamentale nel flusso delle importazioni ed esportazioni che fanno capo al nostro paese.

Ricordata quindi l'evoluzione tecnologica che ha caratterizzato il settore dei trasporti marittimi e richiamata l'esigenza fondamentale di una riduzione dei tempi di sosta delle navi negli scali portuali, l'oratore pone l'accento sull'urgenza di una programmazione degli interventi per i porti da inquadrare nell'ambito del piano generale dei trasporti nonché sulla necessità di una revisione della ormai anacronistica classificazione dei porti nel contesto della riforma delle gestioni portuali.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto lo onorevole Lombardi esprime l'avviso che dovrebbero essere individuati, secondo anche le più avanzate esperienze straniere, pochi porti di interesse nazionale sui quali concentrare gli investimenti, accentuando inoltre l'autonomia e le funzioni di coordinamento degli enti portuali.

Dopo essersi soffermato sui problemi della competitività dei nostri porti rispetto a quelli del Nord al fine di attrarre i traffici che gravitano sui paesi dell'Europa centrale, l'oratore conclude accennando ai problemi della produttività del lavoro portuale.

Interviene quindi il senatore Tonutti, il quale domanda delucidazioni in merito alla incidenza sul livello complessivo dei costi portuali derivante dall'attività di intermediazione commerciale svolta dalla categoria degli spedizionieri e circa le metodologie più opportune da seguire nell'ambito dell'indagine.

Il senatore Federici, che interviene successivamente, sollecita l'opinione dei rappresentanti della CONFETRA in merito alla possibilità di un adeguamento delle tasse portuali in base ai sensibili incrementi di valore verificatesi nei diversi settori merceologici.

Osserva a tale riguardo che la rivalutazione delle predette entrate, da perseguire pur senza intenzioni punitive o suggestioni autarchiche, potrebbe accrescere notevolmente il flusso degli investimenti da convogliare nel settore portuale. L'oratore chiede anche indicazioni in merito alla possibilità di far confluire sui porti risorse private.

Dopo una breve replica dell'onorevole Lombardi, il quale, dopo essersi riservato di trasmettere alla Commissione un apposito documento a carattere metodologico, rileva che l'autofinanziamento attraverso le tasse portuali dovrebbe riguardare soltanto l'attività di manutenzione ma non l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture per i quali sono necessari consistenti interventi pubblici, prende la parola il dottor Landolino, il quale fa presente che nella determinazione dei costi portuali intervengono diverse componenti; la percentuale connessa all'attività degli spedizionieri, sulla quale incide soprattutto il costo del personale, è soggetta, in ogni caso, alla logica della concorrenza secondo cui è preferita l'azienda che assicura il miglior servizio a costi inferiori.

L'oratore sottolinea la notevole incidenza ai fini del costo complessivo delle operazioni portuali derivante dalla organizzazione del lavoro, soprattutto in termini di tempi operativi, dalla carenza di mezzi meccanici, dalla eseguità degli spazi che portano ad un congestionamento delle aree portuali con sensibili ritardi nella manipolazione delle merci.

Il dottor Landolino osserva poi che alla sempre più accentuata specializzazione dei traffici, che richiederebbe una riduzione della manodopera, ha fatto riscontro un aumento degli organici dei lavoratori certamente esuberanti rispetto alle effettive esigenze, anche a causa della politica seguita dalle compagnie portuali, legittima dal loro punto di vista, per quanto riguarda la salvaguardia dei livelli occupazionali e la scarsa mobilità del lavoro.

Riferendosi infine alle questioni di carattere metodologico, l'oratore prospetta l'opportunità di esaminare in modo analitico una serie di porti nazionali ed esteri di piccole, medie e grandi dimensioni, valutando le diverse forme di gestione, i singoli soggetti che intervengono nelle operazioni portuali e cercando di determinare i costi per i vari settori merceologici.

Dopo una precisazione del dottor Donati circa l'esigenza di adeguare l'orario degli

uffici doganali per accelerare la movimentazione delle merci, intervengono ulteriormente il dottor Landolino e l'onorevole Lombardi i quali rilevano, in merito alla questione delle tasse portuali, che il loro aumento inciderebbe naturalmente sui costi complessivi ma che, in ogni caso, a determinare le scelte degli utenti non sono tanto i costi quanto la qualità dei servizi offerti.

Ad un quesito del senatore Mola circa le possibilità di superamento del divario esistente tra l'avanzata tecnologia del trasporto marittimo e quella del sistema portuale, il cui sviluppo procede più a rilento, risponde l'onorevole Lombardi, il quale richiama le risultanze emerse da un recente convegno tenutosi a Leningrado proprio su questo argomento, da cui è emersa appunto la estrema difficoltà di adeguamento delle strutture portuali alla rapida evoluzione della tecnologia navale.

Ulteriori quesiti vengono quindi posti dal senatore Gusso, in merito all'incidenza dell'organizzazione del lavoro portuale in confronto anche con i porti esteri nonché sulla questione delle autonomie funzionali, dal senatore Federici circa i diversi livelli di produttività riscontrabili tra vari porti italiani e del senatore Tonutti sull'estrema eterogeneità delle tasse portuali.

Risponde il dottor Landolino, il quale ribadisce la positiva incidenza sui costi derivante da una migliore organizzazione del lavoro portuale e l'onorevole Lombardi il quale, per quanto riguarda le autonomie funzionali, fa presente che si tratta di una questione che riguarda soprattutto l'utenza e che essa è in corso di approfondimento nell'ambito dell'esame dei provvedimenti di riforma delle gestioni portuali in corso alla Camera dei deputati.

Infine il presidente Segreto rivolge un vivo ringraziamento ai rappresentanti della CONFETRA per l'utile contributo fornito all'indagine, invitandoli a far pervenire alla Commissione il preannunciato materiale documentario.

La seduta termina alle ore 20,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITÀ INDUSTRIALI

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 1977

Presidenza del Presidente
ORSINI

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

Funge da Segretario il deputato Ferrari Marte.

Il Presidente, dato atto che nella precedente seduta le dimissioni del deputato Agnelli Susanna dalla carica di Segretario della Commissione furono regolarmente accettate, e che oggi la Commissione è validamente adunata, indice la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del nuovo Segretario.

(Segue la votazione).

Il Presidente comunica che è risultato eletto alla carica di Segretario il senatore Romanò il quale ne assume le funzioni.

Successivamente il Presidente rende noto che in data di ieri il ministro della sanità gli ha trasmesso la documentazione relativa agli accertamenti di cui alla legge 16 giugno 1977, n. 357, già in possesso del suo Dicastero, e che si è riservato di fornire ogni altro utile elemento eventualmente emergente. Tale documentazione è costituita da un sommario degli interventi più significativi svolti dal Ministero della sanità dal 21 luglio 1976 — data in cui ad esso pervenne la prima notizia della fuoriuscita dei gas tossici dallo stabilimento ICMESA di Meda — al 23 luglio 1977, e da n. 110 allegati.

Il Ministro della sanità ha altresì comunicato che — in base al programma delle audizioni predisposto dalla Commissione — alla

seduta odierna interverranno il professore Luigi Giannico, direttore generale dei servizi di igiene pubblica, il professore Francesco Pocchiari, direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Il Presidente avverte altresì che, ai fini del corretto svolgimento della seduta, è indispensabile attenersi scrupolosamente alla prassi delle audizioni quale si è venuta delineando in entrambi i rami del Parlamento, prassi secondo la quale, durante l'audizione, non è ammesso alcun tipo di discussione: nè tra i commissari e le persone convocate per essere ascoltate, nè tra gli stessi commissari. Tra questi, la discussione può e deve svolgersi soltanto al termine della audizione; dopo aver udito l'esposizione delle persone convocate, i commissari possono però porre domande intese ad ottenere precisazioni e delucidazioni, ma pur sempre senza dar luogo ad una forma surrettizia di dibattito.

Il senatore Petrella, premesso che, a termini dell'articolo 7 della legge istitutiva, la Commissione procede all'indagine ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione della Repubblica, chiede che la Commissione proceda ad ascoltare disgiuntamente i rappresentanti del Ministero della sanità, in analogia con quanto disposto dalle norme disciplinanti il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per l'escussione dei testi.

Il Presidente, richiamandosi ai precedenti in ordine all'audizione di persone da parte di Commissioni di inchiesta ed al disposto della sentenza della Corte costituzionale numero 231 del 1975, rileva che, se è vero che il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione attribuisce alle Commissioni d'inchiesta gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria — e ciò per consentire loro di superare, occorrendo anche coercitivamente, gli ostacoli nei quali potrebbero scontrarsi nel loro operare — è altrettanto vero che le Commissioni restano libere di scegliere modi di azione diversi, più duttili ed esenti da formalismi giuridici.

La lettera inviata al Ministro della sanità, a firma del Presidente su delega della Commissione e il cui testo fu peraltro approvato all'unanimità dalla Commissione stessa, formulava la richiesta di produrre tutta la documentazione che si ritenesse utile agli accertamenti di cui alla legge 16 giugno 1977, n. 357, in possesso del Ministero e rendeva nota la decisione della Commissione di procedere all'audizione dei responsabili del Ministero nella seduta odierna, lasciando pertanto il Ministero perfettamente libero di designare i propri rappresentanti, i quali quindi non possono, a suo avviso, assimilarsi a testi individualmente convocati.

Dopo un intervento del deputato Tesini Aristide, il quale condivide appieno le dichiarazioni del Presidente e sottolinea come la prima fase dell'attività della Commissione sia rivolta unicamente all'acquisizione di documentazioni e di notizie utili all'inchiesta, intervengono nel dibattito il senatore Bellinzona, il quale chiede che si accerti la procedura seguita dalle precedenti Commissioni di inchiesta; il deputato Raffaelli, il quale condivide la richiesta di applicazione analogica alle sedute della Commissione dedicate alle audizioni delle norme del codice di procedura penale; il senatore Mazzoli, il quale esprime la preoccupazione che possano attribuirsi alla Commissione le competenze di un organo inquirente, da cui invece diverge notevolmente; il deputato Ferrari Marte, il quale appoggia la proposta del senatore Petrella, alla luce del dettato dell'articolo 7 della legge istitutiva della Commissione; il deputato Trabucchi, il quale ritiene che la Commissione, nella prima fase della sua attività, non debba che procedere all'acquisizione di materiale utile all'inchiesta, mentre soltanto in una seconda fase, dedicata alla valutazione del ridotto materiale, ed ove si riscontrino in esso contraddizioni, inesattezze o inadempienze, la Commissione potrà applicare per analogia le norme disciplinanti il procedimento penale.

Il senatore Petrella insiste sulla necessità che la Commissione non si discosti dal dettato dell'articolo 7 della legge istitutiva e

chiede che sia messa ai voti la sua proposta e ciò non già perchè nutra alcuna illusione sugli effetti dell'applicazione delle norme che disciplinano l'attività giudiziaria e che dalla Commissione sarebbero mutate, ma perchè alla Commissione stessa non possa essere imputata, fin dall'inizio dell'attività, la violazione di norme di legge.

Dopo interventi dei senatori Mazzoli e Santi, prende la parola il senatore Ruffino, il quale ricorda la decisione assunta dalla Commissione nell'ultima seduta: le audizioni dei responsabili del Ministero della sanità e del Ministero del lavoro sarebbero state finalizzate all'acquisizione di informazioni, notizie, dati. Queste audizioni pertanto, non possono trasformarsi in escussione di testi.

Il senatore Borghi lamenta che il problema sia stato sollevato soltanto nella seduta odierna; l'applicazione alle sedute della Commissione delle norme disciplinanti il procedimento penale, comunque, non farebbe che rendere enormemente più gravoso il già duro lavoro della Commissione stessa.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Ruffino e Petrella, il Presidente propone una breve sospensione della seduta al fine di consentire la riunione immediata dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 19.

Il Presidente dà lettura del seguente parere espresso dall'Ufficio di Presidenza sulle questioni insorte nella prima parte della seduta:

L'Ufficio di Presidenza, richiamati i precedenti in ordine all'audizione di persone da parte di Commissioni di inchiesta e tenuto presente il disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1975, rileva che la Commissione è libera di procedere alle audizioni in modi « più duttili ed esenti da formalismi giuridici » (come si esprime la citata sentenza), cioè in modi sostanzialmente non diversi da quelli mediante i quali le Commissioni parlamentari permanenti sogliono procedere a siffatte audizioni a ter-

mini del regolamento della Camera dei deputati.

Nel caso in cui la Commissione intenda ascoltare persone su circostanze o casi specifici, essa potrà procedere ad escuterle quali testimoni mediante la preventiva formulazione di capitoli di interrogatorio ed ascoltarle poi con le formalità previste dalla procedura giudiziaria.

In ordine al problema dell'audizione dei rappresentanti del Ministero della sanità oggi convocati, l'Ufficio di Presidenza, pur rilevando che la congiunta presenza dei rappresentanti degli enti invitati non costituirebbe violazione della procedura di cui in premessa — cui l'audizione odierna deve ovviamente ricondursi — ritiene, per motivi di opportunità, di ascoltare disgiuntamente il professor Giannico e il professor Pocchiari, a ciò indicati dal Ministro della sanità nella sua lettera del 23 settembre scorso.

Prende quindi la parola il senatore Petrella, il quale esprime il proprio dissenso. Il parere dell'Ufficio di Presidenza, così come formulato, è assolutamente inaccettabile: il ricorso a due metodi di lavoro completamente diversi, la facoltà riconosciuta alla Commissione di passare dall'uno all'altro, costituiscono un puro arbitrio.

Dopo interventi del senatore Bellinzona, il quale, pur apprezzando lo sforzo di mediazione compiuto dall'Ufficio di Presidenza, dichiara che si asterrà dalla votazione sul testo del parere; del deputato Venegoni, il quale chiede che al testo parere dell'Ufficio di Presidenza siano apportate alcune modifiche; e dopo una dichiarazione di voto del senatore Petrella, il quale pone in evidenza che il parere dell'Ufficio di Presidenza finisce per integrare l'articolo 7 della legge istitutiva della Commissione, il Presidente invita la Commissione ad esprimersi sul parere redatto dall'Ufficio di Presidenza, che è approvato.

Viene quindi introdotto il professor Luigi Giannico, direttore generale dei servizi di igiene pubblica del Ministero della sanità.

Il professor Giannico, richiamandosi alla documentazione fatta pervenire ieri, illustra gli interventi del Ministero della sanità presso amministrazioni sanitarie, organizzazioni, enti ed istituti nazionali ed internazionali al fine di tenere sotto controllo l'intera problematica sollevata dall'incidente di Seveso. Si sofferma in particolare sull'attività svolta dalla Commissione speciale tecnico-scientifica presieduta dal professor Aldo Cimmino, e accenna al disegno di legge sul controllo delle industrie chimiche e a tutti gli altri interventi normativi predisposti dal Ministero della sanità, anche in sede di formulazione della direttiva della Comunità europea sulle sostanze pericolose, ponendo l'accento sul fatto che per la prima volta gli organi preposti alla tutela della sanità pubblica, nella necessità di dover adottare misure sanitarie, si sono trovati privi di dati scientifici, o per lo meno nella necessità di procedere di pari passo con le organizzazioni scientifiche che devono ancora trovare la risposta ad una serie di interrogativi.

Il Presidente ringrazia il professor Giannico per la sua esposizione; e comunica che copia della relazione scritta, dallo stesso professor Giannico messa a disposizione della Commissione, sarà distribuita a tutti i commissari. Non altrettanto potrà esser fatto per gli allegati i quali, su richiesta dei singoli commissari potranno però essere riprodotti in fotocopia.

Dopo che il professor Giannico è uscito dall'aula, il Presidente propone che, data l'ora tarda, si rinvii ad altra seduta la formulazione di domande allo stesso professor Giannico, nonché l'audizione del professor Pocchiari e quella dei responsabili del Ministero del lavoro, anch'essi convocati per la seduta odierna.

Dopo un intervento del senatore Luzzato Carpi, il quale concorda sulla proposta del Presidente, prende la parola il senatore Petrella, il quale sostiene che i lavori della Commissione sarebbero di gran lunga più produttivi se i commissari potessero disporre del testo delle relazioni in un momento pre-

cedente la data dell'audizione, allo scopo di finalizzare l'audizione stessa alla sola richiesta di elementi integrativi.

Il Presidente si impegna ad investire del problema l'Ufficio di Presidenza.

Dopo interventi dei deputati Borruso e Ferrari Marte, il Presidente dispone che venga fatto rientrare nell'aula il professor Giannico, al quale comunica la decisione della Commissione di rinviare la fase della richiesta di chiarimenti e di integrazioni della relazione alla prossima seduta, che la Commissione terrà martedì 4 ottobre prossimo alle ore 15.

Il professore Giannico esce dall'aula. Viene introdotto il professore Francesco Pocchiari, direttore dell'Istituto superiore di sanità, al quale il Presidente comunica la decisione della Commissione di rinviare la sua audizione alla seduta del 4 ottobre prossimo alle ore 17.

Il professore Pocchiari annuncia che farà pervenire, nel più breve tempo possibile, alla Commissione una relazione scritta sui pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità nonché su tutte le altre attività da esso svolte in relazione agli adempimenti necessari nella zona di Seveso.

Il professore Pocchiari esce dall'aula.

Rimane infine stabilito che la Commissione, nella stessa seduta di martedì prossimo, procederà anche all'audizione dei responsabili del Ministero del lavoro, e che comunque l'Ufficio di Presidenza provvederà a riesaminare il quadro delle audizioni già predisposto.

La seduta termina alle ore 22.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

**Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari**

Mercoledì 28 settembre 1977, ore 12,30

1ª Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 28 settembre 1977, ore 10,30

2ª Commissione permanente

(Giustizia)

Mercoledì 28 settembre 1977, ore 10 e 16

3ª Commissione permanente

(Affari esteri)

Mercoledì 28 settembre 1977, ore 10

4ª Commissione permanente

(Difesa)

Mercoledì 28 settembre 1977, ore 10

5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Mercoledì 28 settembre 1977, ore 10

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 28 settembre 1977, ore 10

8ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 28 settembre 1977, ore 9,30

9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

Mercoledì 28 settembre 1977, ore 16,30

10ª Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 28 settembre 1977, ore 10

11ª Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 28 settembre 1977, ore 15,30

**Commissione parlamentare per il controllo
sugli interventi nel Mezzogiorno***(Presso la Camera dei deputati)**Mercoledì 28 settembre 1977, ore 9,30*

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 0,30*